



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

SELLA GIUDICARIE, 31 maggio 2024

DECRETO DEL SINDACO

Oggetto: Attribuzione della Posizione organizzativa all'arch. Stefano Libardi, funzionario tecnico, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sella Giudicarie inquadrato nella Categoria D Livello base, nelle funzioni di responsabile della gestione dei compiti spettanti all'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, nella materia dei lavori pubblici e manutenzioni agli immobili, con modificazione della durata dell'attribuzione delle funzioni disposta inizialmente con decreto del Sindaco del 16 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 60, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SINDACO

Premesso

- che l'ordinamento prevede una divisione di funzioni tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa che, come precisa l'art. 126, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018, n. 2, spettano ai dirigenti, definiti dal comma 1, come coloro ai quali spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e ai quali, ai sensi dello stesso comma è può essere affidata la direzione di strutture organizzative;
- che peraltro la stessa L.R. 3 maggio 2018, n. 2, all'art. 127 prevede che i dirigenti siano presenti soltanto nei Comuni che abbiano più di 10.000 abitanti, e considerando che anche nei comuni di dimensione inferiore non possono mancare figure alle quali possa essere affidata la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, e la direzione di strutture organizzative, l'art. 126 prevede espressamente al comma 8, che nei Comuni privi di figure dirigenziali, le disposizioni che definiscono funzioni ed i principi per le figure dirigenziali, in mancanza di tali figure, si applicano al segretario comunale, e nel caso in cui il regolamento organico del personale lo preveda alcune delle funzioni dirigenziali possono essere attribuite a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta (qualifica che nell'ordinamento attuale del personale è la Categoria C livello base);
- che nel caso in cui si intendano attribuire alcune funzioni direttivo - dirigenziali ad alcuni dipendenti, laddove il Regolamento organico lo prevede, si segue il principio definito dall'art. 126, comma 2, della L.R. 3 maggio 2018, per il quale gli atti che sono devoluti alla competenza dei dirigenti, sono individuati dalla Giunta comunale, che così nella sostanza ripartisce i compiti

gestionali tra i dipendenti con tali funzioni;

- che poi al Sindaco spetta la formale nomina con preposizione alle responsabilità di uffici ai sensi dell'art. 60, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, che all'art. 60 comma 8;
- che l'organizzazione amministrativa del Comune è stata regolata all'epoca dell'istituzione del Comune di Sella Giudicarie, con atti del Commissario straordinario che ha retto il Comune alla sua nascita, tra i quali in particolare con Deliberazione del Commissario straordinario n. 19 dell'8 marzo 2016, e nella sostanza per quanto qui interessa è quella ancora in essere;
- che tale organizzazione è suddivisa attualmente in 2 Aree, strutture organizzative di primo livello, nell'ambito delle quali sono compresi più Servizi, strutture organizzative di secondo livello, e coloro che sono chiamati a svolgere funzioni di elevato contenuto di tipo gestionale direttivo – dirigenziale dell'organizzazione delle attività di competenza di Aree e Servizi vanno individuati appunto con la nomina del Sindaco, previa individuazione della Giunta comunale (per le materie per le quali non sia nominato nessuno vale comunque la competenza generale del segretario comunale);

Ricordato che per vari Servizi dell'Area 2, nell'anno 2022 la Giunta comunale ha scelto di individuare dei dipendenti ai quali sono state attribuite alcune funzioni direttivo dirigenziale e tra essi, in base ai presupposti regolamentari sopra richiamati, come al tempo vigenti, la Giunta comunale con la deliberazione n. 180 del 9 dicembre 2022, integrata e precisata con deliberazione n. 185 del 16 dicembre 2022, ha stabilito di attribuire all'architetto Stefano Libardi, funzionario tecnico di categoria D, livello base, abilitato all'esercizio della professione (cosa particolarmente rilevante nel renderlo qualificato), la responsabilità della gestione dei compiti spettanti all'Area 2, specificamente nella macrocompetenza dei lavori pubblici, come responsabile del settore dei lavori pubblici in tutte le attività gestionali relative, in materia di opere pubbliche, comprendendo per chiarezza operativa anche l'attività contrattuale, e la competenza per tutte le attività manutentive degli immobili comunali, e con l'esercizio della funzione di responsabile, a pieno titolo, con una competenza complessiva ricadente in parte nel Servizio tecnico cantiere dell'Area 2 e del Servizio Patrimonio/commercio/pubblici esercizi/usi civici,

Evidenziato che allora considerando la possibilità di una certa evoluzione organizzativa la Giunta comunale ha stabilito che l'attribuzione delle funzioni avesse durata di 6 mesi dalla data del decreto (così come avvenuto per altri dipendenti dell'Area 2 ai quali sono state contemporaneamente attribuite funzioni di una certa rilevanza);

Evidenziato che ciò ha comportato il riconoscimento della posizione dell'architetto come posizione di Area direttiva, connotata dalla possibile attribuzione a chi la ricopra di funzioni gestionali anche con possibilità di impegnare all'esterno ai sensi di quanto stabilito dall'art. 127 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2018, sottoscritto il 1° ottobre 2018, al personale inquadrato nelle categorie C, livello evoluto, e D a cui siano affidati compiti specialistici ovvero di eccellenza strumentale e professionale, cui corrisponde l'attribuzione di un'indennità specifica,

Evidenziato che con la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 28 marzo 2023, si è ritenuto (in attesa della copertura di posti rilevanti dell'Area 2, principalmente a quello del Vicesegretario comunale) di assicurare la funzionalità gestionale disponendo una maggiore durata, oltre al semestre, delle stesse attribuzioni di funzioni direttivo dirigenziali all'architetto;

Evidenziato che di fatto l'attribuzione di particolari funzioni gestionali, con preposizione alle responsabilità correlative, è avvenuta con un primo decreto del Sindaco del 16 dicembre 2022, n. prot. 13773 con effetto fino al 15 giugno 2023, e poi con decreto del Sindaco del 19 maggio 2023 n. prot. 4830, con effetto fino al 15 giugno 2024, e in quest'ultimo caso, ai sensi di quanto stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 18 maggio 2023, aggiungendo a carico dell'architetto l'individuazione dello stesso come soggetto con funzioni sostitutive (in circostanze

particolari) del Geometra Marco Salvadori, al quale nel frattempo, con appositi decreti, quale soggetto al quale sono state attribuite funzioni direttivo-dirigenziali in materia di urbanistica ed altre materie connesse, in circostanze particolari nelle quali quest'ultimo debba osservare l'obbligo di astensione, o in particolari situazioni di necessità;

Evidenziato che nel frattempo, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20 luglio 2023, la disciplina interna in materia di personale è stata regolata con un nuovo regolamento organico e di organizzazione, per la verità senza stravolgere l'assetto delle precedenti disposizioni regolamentari in materia, che ha costituito il nuovo presupposto in base al quale con la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 9 aprile 2024, parzialmente integrata nella motivazione con la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 21 maggio 2024, si è stabilito di continuare ad attribuire le particolari funzioni direttivo dirigenziali dell'architetto, ma riconoscendo alla sua posizione le caratteristiche della "posizione organizzativa" come descritte più sotto;

Evidenziato che le disposizioni principali in materia del nuovo Regolamento organico e di organizzazione, che costituiscono presupposto di queste scelte sono rinvenibili negli articoli 113, 114, 117 con il testo che segue:

"Art. 113 – Attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive ad altri dipendenti e deleghe.

1. La Giunta comunale può disporre l'attribuzione di alcune funzioni dirigenziali e direttive a dipendenti inquadrati in categoria C livello base e livello e categorie superiori, così come consente l'art. 126, comma 8, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

2. Possono comunque essere delegate inoltre funzioni, anche dirigenziali e direttive, a dipendenti, così come prevede l'art. 126, comma 9 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2, laddove dispone: "I titolari di incarichi dirigenziali o di direzione, limitatamente in questo ultimo caso a quelli che svolgono tali incarichi nei comuni privi di figure dirigenziali, possono per periodi di tempo determinato e per specifiche e comprovate ragioni di servizio delegare ai dipendenti del rispettivo servizio che ricoprano le posizioni funzionali più elevate alcuni atti rientranti nella propria competenza. "

"Art. 114 - Istituzione delle posizioni organizzative

1. La Giunta comunale può istituire (ai sensi dell'articolo 150 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale 2016-2018 di data 01.10.2018) in rapporto alle specifiche esigenze organizzative, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- ✓ lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- ✓ lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- ✓ lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;

2. Al fine di avvalersi in concreto di tale facoltà la Giunta comunale deve:

- ✓ individuare il numero di posizioni che si intendono attivare per l'anno di riferimento e le relative risorse;
- ✓ individuare le competenze e le strutture organizzative alle quali si riferisce la loro attività;
- ✓ graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse e della professionalità richiesta individuare l'ammontare massimo dell'indennità attribuibile;
- ✓ fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione

dell'indennità.

3. Il relativo incarico viene conferito con decreto del Sindaco, su proposta motivata della Giunta comunale a dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D, sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, per un periodo massimo non superiore a cinque anni.

Il conferimento dell'incarico avviene previo colloquio con il Sindaco ed il Segretario comunale.

4. L'incarico è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione:

- ✓ per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
- ✓ per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;
- ✓ per modifiche organizzative dell'Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui al comma 2 dell'art. 151. Il dipendente resta inquadrato nella categoria/livello di appartenenza.

6. Tali posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D.

7. La verifica dei risultati ha luogo attraverso la valutazione in base al sistema di valutazione della performance definito dal P.I.A.O. nella sottosezione Performance, approvato dalla Giunta comunale.

8. Per quanto qui non trattato per le posizioni organizzative si rinvia alle disposizioni del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro e criteri e modalità ulteriormente definiti con accordo di settore. “

“Art. 117 - Attività di gestione: funzioni e responsabilità

1. L'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell'ente locale e comporta la responsabilità dei risultati dell'attività stessa.

2. In attuazione degli indirizzi, dei programmi, dei piani, dei progetti, delle direttive degli organi politici, l'attività di gestione è attribuita ai responsabili, che rispondono in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati rispetto alle strutture affidate.

3. L'individuazione degli atti gestionali specificamente devoluti alla competenza dei responsabili è effettuata, ai sensi dell'art. 126, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018, n. 2, mediante atto della Giunta. Come consente il comma 8 del citato art. 126, con il presente regolamento è ammessa l'attribuzione di alcune delle funzioni dirigenziali e direttive a dipendenti inquadrati in Categorie non inferiori alla Categoria C rimane comunque ferma, ove non siano individuati appositamente responsabili, anche senza attribuzione della Giunta, la competenza generale in capo al Segretario comunale dell'art. 126, comma 8, del citato Codice, L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

4. Le attività di gestione sono esercitate, di norma, mediante determinazioni, proposte, relazioni, referti, pareri, attestazioni, certificazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla-osta, verbalizzazioni, altri atti amministrativi, operazioni e atti di diritto privato.

5. Ad ogni responsabile, può essere assegnato un programma di attività da tradurre in termini operativi mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite.”

“Evidenziato che la posizione organizzativa è introdotta nei suoi tratti essenziali nell'art. 150, commi 1, 2, 3, 4, del Contratto Collettivo Provinciale del Lavoro del Comparto delle Autonomie locali 2016-2018 di data 01.10.2018, che recita:

“Posizioni organizzative per il personale dei Comuni e loro Consorzi, per le APSP e per le comunità

di cui alla L.P. n. 3/2006 “

1. Le Amministrazioni possono istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- c. lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2. Le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà adotteranno specifico provvedimento per:

- a. individuare il numero di posizioni che si intendono attivare per l'anno di riferimento e le relative risorse;
- b. graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo;
- c. individuare l'ammontare massimo dell'indennità attribuibile;
- d. fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell'indennità.

3. L'incarico viene conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni; esso è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione:

- a. per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
- b. per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;
- c. per modifiche organizzative dell'Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti.

4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui al comma 2 dell'art. 151; il dipendente resta inquadrato nella categoria/livello di appartenenza.”

Evidenziato che nella citata deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 9 aprile 2024 è stata nuovamente approfondita l'attività dell'architetto Libardi in ragione della sempre maggiore complessità che i compiti affidati comportano e degli aspetti di elasticità operativa ed organizzativa che potrebbero derivare attribuendo al dipendente non più l'indennità di area direttiva, ma riconoscendo al posto da lui occupato le caratteristiche di “posizione organizzativa”, con un appropriato compenso secondo quanto previsto dall'art. 151 del Contratto collettivo provinciale di lavoro, posizione nella quale, colui che la occupa, investito di funzioni gestionali è tenuto a gestirle con modalità di servizio e contegno particolarmente mirato sul risultato si è stabilito ;

“1. di “istituire” come “posizione organizzativa” ai sensi dell'art. 150 del Contratto Collettivo provinciale del lavoro del Comparto delle Autonomie locali 2016-2018 di data 01.10.2018, la posizione lavorativa del Funzionario tecnico, categoria D, livello Base, S.L., assunto con assegnazione al Servizio tecnico/cantiere, ma al quale sono state attribuite e si intendono ancora attribuire funzioni di responsabilità gestionali dell'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, che vanno ad estendersi anche a funzioni del Servizio Patrimonio/commercio/pubblici esercizi/usi civici,

2. di fissare la retribuzione accessoria nel seguente ammontare:

- retribuzione di posizione Euro 6.000,00 annui
 - retribuzione di risultato Euro 1.200,00 annui;
3. di stabilire che gli obiettivi assegnati di riferimento da perseguire sono
- gli obiettivi generali che devono ispirare l'azione del dipendente, e soprattutto quelli specifici che lo riguardano, sia perché assegnatigli nominalmente e sia perché propri nell'attività di gestione delle competenze attribuitegli, ed eventuali altri obiettivi che chiaramente lo riguardino relative alle materie di sua competenza, come indicati nel Piano integrato di attività ed organizzazione approvato con deliberazioni della Giunta comunale n. 4. del 12 gennaio 2024 e n. 6 del 17 gennaio 2024, e quello fissati o che eventualmente vengano fissati nel Piano esecutivo di gestione, ed a tal proposito si ricorda che il Piano esecutivo di gestione, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 5 gennaio 2024 e riapprovato con la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 17 gennaio 2024, nella sezione prima allegato A a dette deliberazioni, al paragrafo 6, pone un obiettivo unico generale ed individuale precisando che "La ripartizione di risorse contenuta nel Piano esecutivo di gestione implica comunque un obiettivo valevole sia a livello generale che individuale per i Soggetti assegnatari in prima persona o in quanto delegati, di doverosa e corretta gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nel perseguimento delle finalità perseguite che riguardano il perseguimento delle finalità attribuite al Comune dagli articoli 1 e 2 del Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2, come declinate dallo Statuto Comunale, dai documenti di programmazione ed indirizzo politico amministrativo";
5. di stabilire che la valutazione del dipendente avverrà secondo le procedure, criteri e modalità e schema di scheda di valutazione contenute nella stessa Piano integrato di attività ed organizzazione, Sezione relativa alla performance;
6. Di stabilire che il Sindaco provveda quindi a riattribuire con proprio decreto le funzioni di responsabilità già attribuite con decreto del 19 maggio 2023 con queste modificazioni:
- precisando che la posizione organizzativa comporta ora, l'esercizio delle funzioni di RUP nell'accezione attuale di Responsabile unico di progetto, ove possibile,
 - e riattribuendo, al dipendente le funzioni di responsabilità in modo che esse abbiano durata fino a tutto l'anno 2026, in modo che vi sia subito certezza su un arco temporale congruo a seguire organicamente l'attuazione di investimenti che sono stati programmati.
- e quindi di stabilire che il regime della neoistituita posizione organizzativa decorrerà dalla data del decreto;
7. Di precisare che la retribuzione di posizione sarà corrisposta mensilmente per tredici mensilità mentre l'attribuzione della "retribuzione di risultato" 2024, di cui all'art. 17 c. 2 dell'accordo di settore 08.02.2011, sarà corrisposta a mezzo di separato ed apposito provvedimento sulla base della valutazione;
8. Di dare atto che in conformità alle previsioni di bilancio nel Piano esecutivo di gestione nell'ambito delle previsioni per gli anni 2024, 2025, 2024, la copertura della spesa può avvenire mediante adeguati stanziamenti ai seguenti capitoli:
- 01061.01.0001 per la posizione organizzativa
 - 01061.01.0003 per l'indennità di risultato
- nonché agli altri capitoli previsti alla missione 1 programma 6, titolo 1, per gli oneri accessori; .."

Evidenziato che nella sostanza con quanto stabilito dalla Giunta comunale non è che le responsabilità dell'architetto Libardi nella loro evoluzione da sole comportano un riconoscimento retributivo maggiore, ma questo si ha perché alle competenze attribuite si accompagna un sistema di gestione a lui assegnato nel quale dovrebbe aumentare un suo onere ad essere a disposizione

con elasticità e particolare responsabilità, con l'assegnazione di ed ad appositi obiettivi generali e particolari affidati alle sue cure il cui perseguimento dovrà essere oggetto di verifiche particolari; Ritenuto ora di dare attuazione alla predetta deliberazione rinnovando l'attribuzione delle responsabilità gestionali particolari attribuite all'arch. Libardi, ma inquadrando la posizione lavorativa come "posizione organizzativa";

Evidenziato che in data odierna è appena avvenuto l'incontro tra il Sindaco, il segretario e l'architetto Libardi che ai sensi del regolamento organico e di organizzazione costituisce il presupposto per il conferimento dell'incarico che va preceduto da un colloquio tra detti soggetti, ai sensi del citato 114, comma 3 del citato nuovo regolamento organico e di organizzazione; Evidenziato che la Giunta comunale si è premurata anche di fare in modo che nel rinnovo delle attribuzione delle funzioni si abbia una ridefinizione della funzione già di Responsabile unico di procedimento a quella di Responsabile unico di progetto per adeguare la funzionalità dell'attività dell'architetto ad una corrispondente modificazione delle previsioni in materia contenuta nell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti pubblici Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

DECRETA

1) Ai sensi dell'art. 60, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, di nominare con effetto dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2026 l'architetto Stefano Libardi, funzionario tecnico, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sella Giudicarie, inquadrato come Categoria D, Livello base, responsabile della gestione dei compiti spettanti ai Servizi dell'Area 2, con natura direttivo dirigenziale, così come definiti nell'art. 126, comma 1, L.R. 3 maggio 2018, n. 2, e dal regolamento organico e di organizzazione, e gli altri compiti sottoriportati, specificamente nella macrocompetenza dei lavori pubblici, come responsabile del settore dei lavori pubblici in tutte le attività gestionali relative, in materia di opere pubbliche, comprendendo per chiarezza operativa anche l'attività contrattuale, e la competenza per tutte le attività manutentive degli immobili comunali, e con l'esercizio della funzione di responsabile, a pieno titolo, cosicché la responsabilità attribuita ricomprende:

- la competenza dei seguenti atti: determinazioni, decreti, autorizzazioni, concessioni, contratti, convenzioni, disciplinari, ordinanze, atti di impegno o di liquidazione della spesa ed ancora lettere o altri atti comunque denominati conclusivi del procedimento: nel caso in cui il provvedimento sia rappresentato da deliberazione di Consiglio o di Giunta compete al responsabile l'espressione del parere di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- l'esercizio dei poteri di organizzazione, gestione e controllo quale responsabile dei procedimenti di appalto dei lavori pubblici compresa la gestione delle procedure telematiche, con esclusione delle concessioni e con esclusione della stipula dei relativi contratti (delle concessioni);
- l'esercizio della funzione di responsabile dell'approvazione dei progetti ed autorizzazione alla revisione e variante degli stessi in particolare:

approva le varianti, nei limiti indicati dalla disciplina provinciale; approva i nuovi prezzi relativi alle varianti di propria competenza; approva i nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 51, comma 5 bis, L.P. 26/1993; approva i certificati di regolare esecuzione, o di collaudo, le contabilità finali ed emette tutti gli altri atti conclusivi dell'opera (articolo 25 L.P. n. 26/1993); provvede all'aggiornamento dei prezzi di progetto secondo quanto previsto dall'articolo 44 della L.P. 26/1993; concede la proroga dei termini di esecuzione dei contratti, nei casi previsti dalla legge; provvede all'applicazione delle penali; provvede all'adozione di ogni altro atto di gestione relativo alla procedura di esecuzione dell'opera che non ricade nella competenza della Giunta comunale; gestisce l'acquisizione dei

documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;

- l'esercizio delle funzioni di tecnico incaricato degli atti ed elaborati tecnici e tecnico – amministrativi relativi alla realizzazione delle opere in economia connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio comunale;
- la progettazione di perizie di spesa per la manutenzione del patrimonio comunale;
- l'esercizio delle funzioni di responsabile della gestione delle procedure telematiche di acquisizione di beni o servizi necessari per la gestione dei settori e delle materie di sua competenza;

Rimane fermo che per le stesse materie l'Architetto svolgerà anche le funzioni di responsabile delle istruttorie, e che accanto a tali compiti dovrà continuare in via ordinaria a svolgere attività proprie dei Servizi di assegnazione ordinarie per le loro qualifiche e livelli.

2) In particolare si precisa anche che l'architetto:

- esercita comunque, ove possibile, la funzione di Responsabile Unico del Progetto in via personale nelle opere, acquisti, servizi finanziati a valere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei settori e materie di competenza attribuitegli;
- e comunque nei suoi compiti è ricompresa l'assunzione diretta in via personale della funzione di Responsabile Unico del Progetto, nelle materie affidate, fatta salva la facoltà di procedere alla nomina di Responsabili, nell'ambito del Servizio tecnico o del Servizio patrimonio, quando sia assegnato allo stesso altro personale disponibile, adeguatamente qualificato ed idoneo, e contrattualmente inquadrato, rispetto alla procedura di spesa da gestire.

Rispetto ad ogni pratica di acquisti e opere nelle materie affidate, l'architetto esamina preliminarmente se sussistano o meno le condizioni soggettive che gli consentono di esercitare le correlative funzioni di Responsabile unico del progetto, in relazione alle Sue conoscenze, titoli ed esperienza professionale maturata fino a quel momento, ed ove non possa svolgere tale funzione di Responsabile unico del progetto, così come previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, deve avvisare formalmente con la massima sollecitudine il Sindaco ed il Segretario comunale e eventualmente, qualora esista, il superiore diretto nel Servizio al quale è assegnato, affinché l'amministrazione possa adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle iniziative programmate;

Inoltre nell'esercizio delle attività l'arch. Libardi si avvarrà principalmente della collaborazione dei dipendenti assegnati all'Area 2, ferma restando l'esistenza di un onere generale di collaborazione di tutti i dipendenti comunali; inoltre provvederà ad acquisire gli accreditamenti necessari per ogni attività di gestione telematica delle funzioni esercitate ed assegnate.

3) Di stabilire che ad integrazione di quanto sopra l'arch. Libardi, con il presente Decreto, continua a essere nominato nelle funzioni di sostituto per l'esercizio di funzioni gestionali attribuite al Geometra Marco Salvadori, con decreti del Sindaco (già emessi o da emettere, ai sensi dell'artt. 60, ultimo comma della L.R. 3 maggio 2018, n. 2), nel caso occorra sostituirlo, in casi nei quali il geom. Salvadori non possa provvedere perché tenuto al dovere di astensione o in situazioni eccezionali ove sia difficilissima una diversa soluzione (fermo restando l'onere del geom. Salvadori di attenersi a comportamenti tali da delimitare al massimo la possibilità che gli atti di sua competenza ricadano sull'arch. Libardi).

4) Si precisa che con il presente atto di nomina, la posizione lavorativa occupata dall'architetto Libardi, è attribuita e qualificata come "posizione organizzativa" secondo la disciplina dettata dall'art. 114 del Regolamento organico e di organizzazione approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 20 luglio 2024, e soprattutto negli artt. 150 e 151 del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016- 2018, con la conseguenza che:

- il dipendente dovrà agire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, e cioè

- gli obiettivi generali che devono ispirare l'azione del dipendente, e soprattutto quelli specifici che lo riguardano, sia perché assegnatigli nominalmente e sia perché propri nell'attività di gestione delle competenze attribuitegli, ed eventuali altri obiettivi che chiaramente lo riguardino relative alle materie di sua competenza, come indicati nel Piano integrato di attività ed organizzazione approvato con deliberazioni della Giunta comunale n. 4. del 12 gennaio 2024 e n. 6 del 17 gennaio 2024, e quello fissati o che eventualmente vengano fissati nel Piano esecutivo di gestione, ed a tal proposito si ricorda che il Piano esecutivo di gestione, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 5 gennaio 2024 e riapprovato con la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 17 gennaio 2024, nella sezione prima allegato A a dette deliberazioni, al paragrafo 6, pone un obiettivo unico generale ed individuale precisando che "La ripartizione di risorse contenuta nel Piano esecutivo di gestione implica comunque un obiettivo valevole sia a livello generale che individuale per i Soggetti assegnatari in prima persona o in quanto delegati, di doverosa e corretta gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nel perseguimento delle finalità perseguite che riguardano il perseguimento delle finalità attribuite al Comune dagli articoli 1 e 2 del Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige L.R. 3 maggio 2018, n. 2, come declinate dallo Statuto Comunale, dai documenti di programmazione ed indirizzo politico amministrativo";

5) Di precisare che fa parte di tali obiettivi il corretto compimento dei compiti gestionali attribuiti e descritti specificamente nel Piano esecutivo di gestione per quest'anno e quelli che verranno via via definiti, e gli obiettivi riferibili all'attività gestionale espletata già definiti per quest'anno e quelli che verranno man mano recepiti e/o definiti negli aggiornamenti al Piano integrato di organizzazione, e in altri provvedimenti di indirizzo generale e particolare;

6) Di precisare che comunque rimangono fermi a carico del dipendente tutti i compiti definiti nel Piano esecutivo di Gestione e nel Piano integrato di attività ed organizzazione od in altri documenti precisano i suoi compiti o mansioni specificamente attribuitigli che di per se stessi non siano compiti propriamente direttivo dirigenziali, in quanto facenti parte della base di compiti comunque attribuitigli in via ordinaria come dipendente, inerenti la qualifica sua di base senza che costituiscano elementi propri della Posizione organizzativa;

7) Il dipendente sarà soggetto a valutazione periodica secondo le procedure, criteri e modalità e schema di scheda di valutazione contenute nella stessa Piano integrato di attività ed organizzazione, Sezione relativa alla performance;

8) Di precisare che è stata determinata a favore del dipendente la retribuzione accessoria definito nella citata deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 9 aprile 2024, così come richiamata in premessa, che nella quota variabile andrà quantificata per ogni esercizio in base a verifica finale dei risultati;

9) Incarico è quindi sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione ai sensi di quanto disposto dal Regolamento:

- per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
- per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;
- per modifiche organizzative dell'Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti,

10) Il decreto presente costituisce atto scritto e motivato di attribuzione della posizione organizzativa, con durata da oggi e fino al 31 dicembre 2026, in sostituzione dell'attribuzione di competenze e responsabilità così come formulata con Precedente decreto del 19 maggio 2023 n. prot. 4830;

11) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che

avverso il presente atto di nomina, nei casi previsti nelle specifiche normative sottoindicate: sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (*)

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*) (*) I ricorsi a) e b) sono alternativi.

Si rileva anche che il nominato ha depositato al Protocollo n. 4804 del 18 maggio 2023 in materia di disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della l. 6 novembre 2012. n. 190.

e ove ve ne siano i presupposti, per l'interessato, ricorso al Giudice ordinario al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Si da atto che l'interessato in data odierna prima di ricevere quest'atto ha reso una dichiarazione ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ove conclude di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità o inconferibilità, di impedimento prevista dal Regolamento organico del personale del Comune di Sella Giudicarie né più in generale della normativa vigente, rispetto alle funzioni di responsabilità di uffici e Servizi.

Sottoscritto digitalmente

IL SINDACO

FRANCO BAZZOLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005; in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.